



Federazione Italiana Imprese di Servizi

Prot.n. p12394 TI

Roma, 18 aprile 1997

A TUTTE LE SOCIETA' CONCESSIONARIE DI AUTOSTRADE LORO SEDI

Oggetto: Ccnl 4 aprile 1995. Rinnovo 2° biennio economico Accordo 18.4.97.

Nelle prime ore della giornata odierna si è positivamente conclusa la trattativa per il rinnovo della parte economica relativa al secondo biennio (1 gennaio 1997 - 31 dicembre 1998) del Ccnl 4.4.95, coerentemente con le previsioni del Protocollo del 23 luglio 1993.

Complessivamente è stato riconosciuto alla categoria maggiormente rappresentativa dell'esattore un aumento economico a regime pari a Lit. 200.000 mensili scaglionato in tre tranches:

- Lit. 55.000 con decorrenza 1 gennaio 1997
- Lit. 75.000 con decorrenza 1 giugno 1997
- Lit. 70.000 con decorrenza 1 aprile 1998.

L'aumento di Lit. 55.000 è stato definito a titolo di integrazione dei minimi tabellari corrispondenti all'attuale scala parametrica, mentre gli incrementi retributivi decorrenti rispettivamente dall'1/6/97 e dall'1/4/98 saranno corrisposti a titolo di elemento differenziato dalla retribuzione e non saranno utili ai fini del TFR e del computo per il lavoro straordinario, turni sfalsati e spezzati, indennità di maneggio denaro. Per effetto di tali interventi sulla dinamica retributiva si realizza, di fatto, una minore incidenza dei riflessi derivanti dagli aumenti contrattuali, attestando quindi l'effettivo incremento retributivo a regime in Lit. 177.000 mensili per l'esattore.

Nel corso del rinnovo è stata inoltre definita una revisione dell'inquadramento del personale improntata ad una razionalizzazione delle strutture operative in funzione delle esigenze gestionali, in termini di flessibilità e mobilità nell'impiego delle risorse, derivanti dalla evoluzione tecnico - organizzativa del settore.

L'adeguamento delle retribuzioni ai tassi di inflazione programmata per il biennio 97/98 tiene conto anche degli effetti della classificazione, il cui costo viene pertanto integralmente assorbito all'interno del rinnovo biennale.

Il nuovo sistema classificatorio, articolato in sette livelli definiti da nuove declaratorie e da profili professionali aggiornati entrerà in vigore in data 1.6.97, in concomitanza con l'erogazione della seconda tranche economica.

Come si potrà rilevare gli aspetti applicativi dell'accordo per la parte relativa al periodo 1 giugno 1997 - 31 dicembre 1998 appare di una qualche complessità. Ci riserviamo pertanto di convocare un'assemblea delle Società nella prima decade del prossimo mese di maggio, per una più approfondita disamina.

Facciamo altresì riserva di trasmettere, nei prossimi giorni, anche il nuovo testo dell'Art. 15 del vigente Ccnl, come modificato dall'accordo di rinnovo.

Cordiali saluti.

Allegati N. 9 pag.

H. Direttore
(Francesco Tiriolo)
Francesco Tiriolo

AUSITRA - Federazione Italiana Imprese di Servizi
00144 Roma - Via del Poggio Laurentino, 11 - Tel. (06) 5921076 (6 linee r.a.) - Fax (06) 5919955
Internet: <http://www.telematica.it/interactive/ausitra.html> - E-Mail: ausitra@telematica.it
20122 Milano / Via Maggiolini, 1 / Tel. (02) 76022126 - Fax (02) 799404



Addi 18 aprile 1997, in Roma

tra

- l'Associazione Sindacale Intersind, con la partecipazione delle Aziende associate
- l'Ausitra, con la partecipazione delle Aziende associate

e

- la Filt-CGIL
- La Fit-CISL
- la Uiltrasporti

in applicazione di quanto stabilito al punto 2 (Assetti contrattuali), comma 3 del Protocollo 23 luglio 1993 e dell'art. 53 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 4 aprile 1995, si è concordato quanto segue per il rinnovo della parte economica del suddetto Contratto da valere per il personale dipendente alla data odierna da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori

Reolo

PARTE ECONOMICA - RINNOVO BIENNALE

A) Benefici economici

Sulla base di quanto previsto alle successive lettere B) e C) del presente accordo, il beneficio economico complessivo a regime per il personale in forza è stabilito nei valori sotto riportati riferiti agli attuali livelli di inquadramento:

Livelli	
10	321.900
9	290.000
8	283.700
7	252.300
6	231.400
5	227.100
4	200.000
3	183.400
2	144.050
1	137.000

Barbar

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Beolo

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

B) Minimi tabellari mensili

LIVELLI	Aumenti dall'1.1.97	Nuovi minimi dall'1.1.97	Parametri
10	91.700	1.866.700	235
9	84.300	1.715.800	216
8	78.000	1.588.600	200
7	71.000	1.445.700	182
6	65.900	1.342.500	169
5	61.600	1.255.000	158
4	55.000	1.120.000	141
3	51.100	1.040.600	131
2	46.000	937.300	118
1	39.000	794.350	100

A decorrere dall'1.6.1997, per il personale in forza al 31.5.1997, i minimi tabellari utili ai fini del computo dei compensi relativi al lavoro straordinario, indennità maneggio denaro, turni sfalsati e spezzati sono individuati nei valori sopra riportati in vigore sino al 31.5.1997. A decorrere dall'1.6.1997, i minimi tabellari computati nella base di calcolo per il TFR restano fissati nei valori sopra riportati in atto sino al 31.5.1997.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova classificazione del personale (1.6.1997), i minimi tabellari mensili vengono determinati nei valori indicati nella tabella di seguito riportata, in relazione a quanto stabilito dalle successive lettere C) e D) del presente accordo.

Nuovi livelli	Minimi dall'1.6.97	Parametri
A	1.866.700	235
A1	1.668.100	210
B	1.469.500	185
B1	1.342.500	169
C	1.175.600	148
C1	1.072.400	135
D	794.350	100

[Handwritten signatures and initials]

C) EDR (Elemento Differenziato dalla Retribuzione)

A decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova classificazione del personale (1.6.1997) viene istituito un "elemento differenziato dalla retribuzione" (EDR) da corrispondere secondo gli importi mensili risultanti dalla tabella sotto riportata:

LIVELLI	EDR dal 1.6.1997	Incremento EDR dal 1.4.1998
A	119.100	111.100
A1 ^(*)	26.900	99.300
B	70.000	87.500
B1 ^(**)	---	78.000
C	19.400	70.000
C1	36.600	63.900
D	50.700	47.300

(*) Per il personale già inquadrato nel livello 9 e collocato dall'1.6.1997 al livello A1, gli importi dell'EDR da erogare sono pari rispettivamente a: L. 106.400 (dal 1.6.1997); L. 99.300 (dal 1.4.1998).

(**) Per il personale già inquadrato nel livello 6 e collocato dall'1.6.1997 al livello B1, gli importi dell'EDR da erogare sono pari rispettivamente a: L. 85.600 (dal 1.6.1997); L. 79.900 (dal 1.4.1998).

Per il personale a tempo parziale, gli importi di cui sopra saranno riproporzionati in relazione alla ridotta durata della prestazione.

Il presente istituto concorre alla determinazione della tredicesima mensilità e del premio annuo, nonché degli istituti contrattuali di legge con esclusione di quanto previsto al successivo comma.

I suddetti importi non saranno considerati utili per il computo del trattamento di fine rapporto e per la determinazione dei compensi previsti per il lavoro straordinario, indennità maneggio denaro, turni spezzati e sfalsati.

D) Disposizioni specifiche


1. A seguito dell'attivazione, con decorrenza 1.6.1997, del nuovo sistema classificatorio si riportano nell'allegata tabella "1" i valori degli aumenti per anzianità, della indennità di contingenza, del premio di produttività, e dei minimi utilizzati come base di computo sulla quale calcolare, ex art. 39 del vigente Ccnl, le varie indennità, riferiti a ciascun livello d'inquadramento.

Per il personale inquadrato successivamente all'1.6.1997 nella medesima tabella sono riportati i minimi tabellari convenzionali utili ai fini del computo dei compensi relativi al lavoro straordinario, indennità maneggio denaro, turni sfalsati e spezzati. Tali importi vengono computati sulla base di calcolo per il

Handwritten signatures and initials:
- Top left: "ar"
- Bottom left: "BCH"
- Bottom left: "me"
- Bottom center: "Luis"
- Right side: "for"

TFR. Resta conseguentemente escluso, nel computo del TFR, il differenziale tra tali minimi convenzionali ed i minimi effettivamente percepiti.

2. Nella tabella "2" sono riportati i valori che sono mantenuti al personale in servizio al 30.5.1997 inquadrato nei livelli 9, 6, 2 e che all'1.6.1997, per effetto della nuova classificazione risulta inquadrato, rispettivamente, nei livelli A/1, B/1 e D. I suddetti valori saranno attribuiti a titolo di superminimo come risultante dalla differenza tra i minimi tabellari di cui alla precedente lettera A) e dalla indennità di contingenza come individuata al precedente punto 1.
3. Nella tabella "3" sono riportati i valori degli aumenti per anzianità, del premio di produttività e dei minimi utili quale base di computo sulla quale calcolare, ex art. 39, le varie indennità per il personale inquadrato, al 31.5.1997, ai livelli 9, 6, 2 e, che per effetto della nuova classificazione, risulta inquadrato, all'1.6.1997, rispettivamente ai livelli A/1, B/1 e D.
4. In caso di passaggio di livello del personale inquadrato ai livelli A/1, B/1 e D, quanto riconosciuto ai sensi del precedente punto 2 verrà assorbito sino a concorrenza del nuovo minimo tabellare.
5. Gli effetti delle sterilizzazioni previste alle precedenti lettere B) e C) ed al punto 1 della presente lettera D restano in vigore sino al 31.12.1998.



o w





livelli	SCATTI	CONTINGENZA	PREMIO DI PRODUTTIVITA' spettanze ex livello	livelli	MINIMI	MINIMI CONVENZIONALI
A	70.629	1.045.243	10	A	771.000	1.866.700
A1	65.018	1.033.428	8	A1	683.000	1.588.600
B	59.401	1.025.071	7	B	606.000	1.445.700
B1	55.367	1.017.184	5	B1	547.000	1.255.000
C	51.250	1.010.765	4	C	493.000	1.120.000
C1	49.352	1.006.803	3	C1	466.000	1.040.600
D	46.806	995.797	2	D	384.000	794.350

L'importo dell'indennità di contingenza utile per il calcolo dell'indennità di zona è pari a lire 527.789 (31.7.1983) per tutti i livelli mentre, per il calcolo dell'indennità lavoratori complementari è di lire 191.120 (31.3.1980).

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 W O A S / ne

SUPERMINIMO

livelli	Differenza minimi	Differenza contingenza	Totale
9 A1	47.700	5.514	53.214
6 B1		3.818	3.818
2 D	143.000	5.926	148.926

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

LIVELLI	SCATTI	PREMIO PRODUTTIVITA'	Base di computo per il calcolo delle indennità di zona e lavori complementari
9 A1	67.643	9	725.000
6 B1	57.278	6	576.000
2 D	0	2	424.000

MINIMI
al 31.12.1986

Spettanze ex livello

L'importo dell'indennità di contingenza utile per il calcolo dell'indennità di zona è pari a lire 527.789 (31.7.1983) per tutti i livelli mentre, per il calcolo dell'indennità lavoratori complementari è di lire 191.120 (31.3.1980).

SS

 2 ar
 ne.